

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE		PAG.	PAG.
Sostituzioni:			
PRESIDENTE		72	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
GAMPER ed altri: Adeguamento dei sovraccanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni (7);			72, 77, 78, 80, 81
FUSARO ed altri: Adeguamento dei sovraccanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni (19);			79
BALZARDI ed altri: Adeguamento dei sovraccanoni dovuti ai comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM) di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e attribuzione di competenze dei Consorzi dei Bacini imbriferi montani alle Comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (477);			76
BETTINI ed altri: Scioglimento dei Consorzi di bacino imbrifero montano e modificazioni e integrazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integrazioni (625) . .		72	74, 81
			77, 82
			82
			75, 79, 82
			76, 80, 82
			79
			78, 80, 81
			81
			73, 78
			73, 78, 80, 81, 82
Votazione segreta:			
PRESIDENTE			83

La seduta comincia alle 9,25.

ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Orsini Gianfranco, Briccola, Del Castello, Carlotto, Moro Paolo Enrico e Cavigliasso Paola, sostituiscono, rispettivamente, i deputati Zoso, Borri, Botta, Bianco Ilario, Carenini e Bova.

Discussione delle proposte di legge: Gamper ed altri: Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni (7); Fusaro ed altri: Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni (19); Balzardi ed altri: Adeguamento dei sovracanonici dovuti ai Comuni compresi nei Bacini imbriferi montani (BIM) di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e attribuzione di competenze dei Consorzi dei Bacini imbriferi montani alle Comunità montane istituite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (477); Bettini ed altri: Scioglimento dei Consorzi di bacino imbrifero montano e modificazioni e integrazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integrazioni (625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gamper, Piccoli Flaminio, Kessler, Moro, Zuech, Ci-

taristi, Marabini, Zambon, Carlotto, Fioret, Pisoni, Brocca, Benedikter, Frasnelli, Cavigliasso Paola: « Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni »; Fusaro e Orsini Gianfranco: « Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni »; Balzardi, Cavigliasso Paola, Carlotto, Gargano: « Adeguamento dei sovracanonici dovuti ai comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM) di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e attribuzione di competenze dei consorzi dei bacini imbriferi montani alle comunità montane istituite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 »; Bettini, Vagli Maura, Castoldi, Alborghetti, Brini, Triva, Colonna, Ciuffini, Amici, Binelli, Cocco Maria, Dulbecco, Esposto, De Simone, Gatti, Ianni, Migliorini, Politano, Satanassi, Rindone, Amarante: « Scioglimento dei Consorzi di bacino imbrifero montano e modificazioni e integrazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integrazioni ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 maggio scorso, la nostra Commissione, consenziente il Governo, ha richiesto il trasferimento delle proposte di legge oggi in discussione dalla sede referente a quella legislativa; ricordo anche che, nel corso del lungo esame in sede referente, un apposito Comitato ristretto aveva proceduto all'elaborazione di un testo unificato, che potremo oggi prendere come base per la discussione degli articoli.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso, sul testo unificato loro trasmesso, parere favorevole, e così pure la XII Commissione, che però contestualmente ci raccomanda di « valutare l'opportunità di sostituire all'articolo 5 le pa-

role: "Le regioni, consultati i comuni e le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani" con le seguenti: "Le Regioni, su conforme parere della maggioranza dei comuni direttamente interessati, sciogliono i consorzi per i bacini imbriferi montani"; prevedere all'articolo 4 che i sovracani siano aumentati nel caso di nuove costruzioni di impianti di invasi per pompaggio ».

L'onorevole Santi ha facoltà di svolgere la relazione.

SANTI, *Relatore.* Mi rifaccio alla sostanza della relazione già svolta in sede referente, e non credo sia ancora il caso di discutere su problemi che la nostra Commissione ha già approfondito a sufficienza, anche tramite incontri con le parti interessate. Oltre alle sollecitazioni dei comuni che sono parte in causa, ho ricevuto una lettera da parte della Presidente della Camera — cui ho risposto in data 26 maggio scorso — che si informava, dietro richiesta del presidente dell'UNCEM, dell'iter delle proposte di legge.

Ricordo che l'ultima volta in cui abbiamo preso in esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto in sede referente, abbiamo anche raggiunto un accordo di massima sia sulla misura dei sovracani dovuti ai comuni interessati, sia sulle nuove funzioni da assegnare alle comunità montane.

Il presidente ci ha comunicato i pareri pervenuti, ed abbiamo appreso che la XII Commissione suggerisce una parziale modifica dell'articolo 5; so anche che saranno questa mattina presentati due emendamenti, da parte dell'onorevole Gianfranco Orsini, che elevano la misura del canone previsto: sarà la Commissione a valutare questi suggerimenti, tenendo anche presente che certe modifiche ci costringerebbero a chiedere nuovamente il parere della V Commissione bilancio; come relatore, preannuncio che sono comunque favorevole al mantenimento del testo elaborato dal comitato ristretto, in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ORSINI GIANFRANCO. Non posso che essere un convinto assertore dell'urgente aggiornamento del sovracane, dal momento che appartengo ad una provincia che ha 35 impianti di produzione di energia, una provincia punteggiata da bacini e laghi artificiali, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Proprio per queste condizioni, che si ripetono nell'arco alpino, sono costretto a richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolato, che a mio avviso propone una misura del nuovo sovracane non adeguata o, quanto meno, non coerente rispetto alla volontà del legislatore espressa nella legge n. 959 del 1953.

In quella circostanza il legislatore stabilì che ai comuni dei bacini imbriferi, consorziati o no, si doveva corrispondere un sovracane di 1.300 lire per kilowatt di potenza installata, oppure 400 kwh per kw di potenza installata di energia ad alta tensione, oppure 300 kwh di energia a bassa tensione, attribuendo così al kwh un certo valore ai fini della legge. Se dividessimo 1.300 per 400, che sono i kwh di alta tensione, avremmo un costo di 3,25 lire per kwh; se dividessimo la stessa cifra per 300, che sono i kwh di bassa tensione, avremmo un costo di 4,33 per kwh. Tutto questo mentre il costo per l'utenza era nel 1953 di 11,80 lire per l'alta tensione e di 13,20 lire per la bassa tensione. Cioè il kwh era stato valutato ai fini della legge circa un terzo del prezzo all'utente.

Se applichiamo sulla base delle tariffe del 1980 lo stesso metro di misura, vediamo che il prezzo unitario è di lire 67,21 per l'alta tensione, mentre per la bassa tensione è di 81,20 lire. Attribuendo al kwh il valore di un terzo, secondo quello che era il criterio seguito dal legislatore nel 1953, otteniamo, dividendo 67,21 per 3, un costo di 22,4 lire e, dividendo 81,20 per 3, un costo di 27 lire per kwh. Tali cifre, moltiplicate per la quantità di kwh cui si ha diritto al posto del sovracane, danno un risultato di

8.960 lire per l'alta tensione e di 8.100 lire per la bassa tensione, con una media di 8.530 lire.

Da rilevare che se i comuni chiedessero energia al posto del sovracanone, lo ENEL avrebbe una perdita tripla. I cittadini di queste province, nei confronti dei quali si è voluto attribuire un risarcimento, pagano l'energia elettrica al prezzo corrente, che è altissimo, e non è possibile non riconoscere che il risarcimento deve essere collegato direttamente con l'imposizione tariffaria.

Credo quindi che la Commissione non possa non prendere in considerazione lo emendamento che ho presentato in ordine al sovracanone per i bacini imbriferi montani.

Le stesse considerazioni valgono per l'altro emendamento che ho presentato per il sovracanone per i comuni rivieraschi. Mi riservo di dare ulteriori chiarimenti in sede di esame degli articoli.

MORO. Intervengo come membro della XII Commissione industria (Comitato pareri), per dare alcuni chiarimenti. Desidero rilevare innanzitutto che il parere è stato steso in sede di Commissione e non di Comitato pareri perché la Commissione stessa ha deciso in questo senso. La decisione, presa all'unanimità su proposta del Governo, è stata quella di non modificare il senso della legge n. 959, che considera i comuni titolari del diritto di indennizzo. La preoccupazione della Commissione, in sostanza, è stata quella di evitare che potessero sorgere questioni di contenzioso togliendo ai comuni la titolarità di tale diritto.

La seconda osservazione riguardante il prevedere che siano aumentati i sovracanoni per le stazioni di pompaggio, è stata presa soltanto a maggioranza. Ritengo, comunque — dopo aver illustrato le motivazioni alla base di quella formulazione del parere — che la prima osservazione sia da accogliere, trasformandola in adeguato emendamento.

BETTINI. Poiché in sede referente la nostra Commissione, anche tramite il la-

voro del Comitato ristretto, ha esaminato approfonditamente i problemi inerenti le proposte di legge in esame, penso che il dibattito possa ora svolgersi in modo sintetico.

Il provvedimento legislativo che ci accingiamo a varare innova una situazione trentennale, spesso caratterizzata da iniqui rapporti tra società o enti produttori di energia idroelettrica e popolazioni locali. Inoltre negli ultimi anni si è verificato un processo di grande valorizzazione della risorsa acqua, sia per l'uso idroelettrico che per utilizzazioni plurime. Una serie di ragioni impongono oggi un maggiore indennizzo per le captazioni; certo queste, anche se più equamente remunerate, debbono essere fatte nel più pieno rispetto dell'ambiente, del suo equilibrio, delle sue risorse.

In coerenza con i passi compiuti in questi anni nello sviluppo delle autonomie locali e nel riordino degli enti è importante attribuire alle Comunità montane le competenze dei BIM; questi debbono essere sciolti. Si tratta di una scelta che semplifica e rende più organico l'intervento di sviluppo e di programmazione; che rafforza la possibilità di finalizzare effettivamente l'importo dei sovracanoni per obiettivi qualificanti e coordinati, nello spirito della legge n. 1102.

Sul lavoro compiuto dal Comitato ristretto diamo un giudizio sostanzialmente positivo, anche perché in quella sede sono stati accolti alcuni punti della nostra proposta.

Le raccomandazioni trasmesse dalla Commissione industria ed il contenuto degli emendamenti presentati stamattina riguardano problemi già approfonditi e dibattuti, tutt'altro che elusi dalla discussione, ed adeguatamente risolti. Mi riferisco ad esempio alla questione degli impianti di pompaggio: anziché prevedere una specifica forma di sovracanone abbiamo ritenuto di elevare opportunamente il sovracanone ordinario considerando il pompaggio come una possibilità tecnologica che incrementa ulteriormente, in generale, le potenzialità di sfruttamento idroelettrico delle captazioni d'acqua.

Alcune proposte di aumento del sovracanone in misura assai superiore a quanto prefissato dal Comitato ristretto hanno sapore demagogico e corporativo; non sarebbero coerenti con le equilibrate riflessioni compiute.

Per quanto attiene al trasferimento dei compiti dei BIM alle Comunità montane il PCI avrebbe preferito che ciò avvenisse direttamente con questa legge dello Stato. È comunque importante che le Regioni realizzino al più presto la chiara indicazione che diamo.

Riteniamo quindi che la Commissione debba approvare in sede legislativa il testo predisposto dal Comitato ristretto.

EBNER. Signor presidente, onorevoli colleghi, gli importi dei sovracanonici di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 (articolo 53) e 27 dicembre 1953, n. 959, attualmente in vigore, risalgono appunto al 1953 nonché al 1961. Di fronte alla svalutazione monetaria nel frattempo avvenuta, la richiesta di revisione dell'ammontare dei sovracanonici non dovrebbe nemmeno essere argomento di discussione.

Giova ricordare, in proposito, il forte aumento dell'energia, avvenuto dal 1961 in poi, introdotto con provvedimenti CIP; la crescente attenzione e sensibilità per tutti gli aspetti paesaggistici ed ambientali; i danni arrecati, siano essi diretti o indiretti, dalla costruzione di grandi impianti idroelettrici (e sono danni non solo riferiti alla cosiddetta qualità della vita in un certo ambiente, ma anche materialmente quantificabili). Parlando dell'area alpina, come zona di avanzato sfruttamento turistico, i danni monetizzati sono da rivalutare in termini reali. Inoltre, rilevo che il deflusso naturale delle acque, forzatamente captato a scopo idroelettrico, ha provocato in talune regioni e specialmente nella provincia di Bolzano, un depauperamento difficilmente quantificabile, ma senz'altro riferito all'ambiente, all'agricoltura, alle foreste, alle attività agricole forestali, all'alpeggio, eccetera: e si tratta di danni che mai sono stati indennizzati adeguatamente, tenendo conto anche delle lungaggini dei procedimenti ammi-

nistrativi fra le società concessionarie ed i comuni interessati e delle operazioni dei competenti ministeri.

Ma anche un altro elemento dev'essere ricordato in questa occasione, e valutato nella giusta misura. La legge n. 959 del 1953 prevede pure la possibilità di chiedere, in alternativa al sovracanone, il ritiro di un quantitativo di energia commisurato all'ammontare del sovracanone. Ragioni tecniche e giuridiche invece hanno fatto sì che diventasse impossibile applicare l'articolo 3 della citata legge n. 959. Per la sola provincia di Bolzano, il poter ritirare l'energia spettante in natura, al posto della monetizzazione, comporterebbe un introito maggiore, per il bacino imbrifero montano, di circa quattro volte rispetto all'attuale entrata, in base al rapporto di lire 1.300 per chilowattore di potenza nominale. È facile dedurre, da un calcolo di confronto, il danno derivante ai vari comuni del bacino imbrifero montano dall'inapplicabilità dell'articolo 3 di cui ho detto.

Colgo l'occasione per ricordare in questo momento, sebbene soltanto brevemente, alcune circostanze. Nel trattare le richieste con i comuni, le società concessionarie stanno svuotando il contenuto della legge n. 959, adottando un atteggiamento rigido sulle misure degli indennizzi, mentre, qualora la potenza nominale di una centrale idroelettrica diminuisca per qualche motivo, la relativa verifica viene chiesta subito agli organi ministeriali competenti; sarebbe quindi molto più opportuno che le società concessionarie venissero sollecitate, con l'occasione, circa i doveri nei confronti dei comuni rivieraschi.

Si noti che l'applicazione matematica della diminuzione del potere di acquisto della lira apporterebbe oneri rilevanti ai concessionari, e ciò potrebbe causare una notevole opposizione da parte degli organi ministeriali, in particolare modo del Ministero dell'industria, per l'incidenza del costo di produzione sull'energia.

L'aumento del sovracanone a 4.500 lire e a 1.200 lire per i comuni rivieraschi è stato stabilito in base ad un accordo tra tutte le forze politiche, anche se un au-

mento maggiore avrebbe giovato alle popolazioni interessate. A nostro avviso è doveroso prestare attenzione a tale accordo politico per una questione di correttezza e per non intralciare l'iter del provvedimento in esame, la cui approvazione è attesa con ansia specialmente nella nostra provincia.

Nel preannunciare sin d'ora voto favorevole al provvedimento in esame, per il quale già si era impegnato il defunto onorevole Gamper, vorrei accennare al fatto che, in un periodo così precario della situazione energetica, mentre in Italia le popolazioni per vari motivi manifestano avversione nei confronti della costruzione di bacini idroelettrici, in altri paesi, come l'Austria e la Svizzera, gli impianti vengono sollecitati proprio dalle comunità locali, che vengono indennizzate e compensate con la costruzione di infrastrutture, come strade di montagna, impianti di risalita, impianti di depurazione, teleferiche, eccetera. Vengono cioè effettuati investimenti che compensano in pieno il danno provocato dallo sfruttamento idroelettrico.

BALZARDI. Il mio intervento sarà molto breve, perché in sede di Comitato ristretto si è già discusso ampiamente del provvedimento in esame. Mi preme solo ricordare come questa sia una legge molto attesa dai comuni e dalle popolazioni dei comuni montani, proprio perché da circa venti anni questi canoni non erano stati rivalutati. Il canone di 1.300 lire previsto all'articolo 1 e il sovracanone fino a 700 lire previsto all'articolo 2 rappresentavano indubbiamente delle cifre fuori dal tempo e dalla realtà. In seguito alla discussione in sede di Comitato ristretto tali cifre sono state rivalutate a lire 4.500 per quanto riguarda l'articolo 1 e a lire 1.200 per quanto riguarda l'articolo 2. Sottolineo poi l'importanza della revisione biennale prevista all'articolo 3, secondo i dati ISTAT, delle cifre che il testo unificato prevede.

Pertanto motivi non oggettivi, che porterebbero certamente a proporre cifre molto più alte, ma motivi di realismo operativo mi inducono a ritenere che le ci-

fre indicate possono essere accolte senza modifiche, per evitare che l'iter di questo provvedimento, che è stato già abbastanza travagliato, possa non trovare compimento. Credo che la stessa UNCEM, che è stata consultata, possa concordare su queste cifre.

Credo che anche l'altro motivo del contendere, discusso in sede di Comitato ristretto, relativo all'opportunità o meno di scioglimento dei consorzi, abbia trovato una soluzione abbastanza realizzabile all'articolo 5, là dove si prevede che le regioni debbano consultare i comuni. Ragioni di realismo politico e operativo mi portano ad accettare questa dizione.

Vorrei rilevare che se questo provvedimento sarà oggi approvato, sicuramente potrà portare notevoli benefici a questi comuni montani.

Infine, desidero ringraziare il relatore e il presidente della Commissione per la sollecitudine con cui hanno seguito le sorti di questo provvedimento.

Per una questione tecnica dovrebbe essere soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 5, in quanto è stato appurato che non esistono consorzi interregionali.

ERMELLI CUPELLI. È scontato che il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento, né potrebbe fare altrimenti. In ordine alla proposta testé fatta dall'onorevole Bettini relativamente all'ultimo comma dell'articolo 5, vorrei sottolineare una situazione, forse unica, di consorzio di bacini imbriferi a carattere interregionale. Mi riferisco al consorzio del fiume Tronto, che comprende i comuni della provincia di Ascoli e sette comuni del bacino Vomaro Tordino. Nella provincia di Teramo ciò risulta da una relazione mandamentale del consorzio del bacino imbrifero, che potrei consegnare alla presidenza ed ai colleghi per una più approfondita valutazione. È evidente comunque che la area del consorzio del bacino imbrifero ha dimensioni di carattere interregionale. Mi permetterei quindi di insistere per il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Vado poi ad una considerazione di carattere generale sul piano istituzionale, sempre in riferimento all'articolo 5, là dove si dice che « le regioni, consultati i comuni e le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per bacini imbriferi ». Questo « possono » risponde ad un costume molto italico, per cui difficilmente si riesce a sopprimere o a chiudere enti ed organismi che pure non danno una risposta in termini di operatività sul piano politico-istituzionale oltre che su quello economico e sociale. Lo stesso discorso si dovrebbe fare per le province, un discorso particolarmente caro alla parte politica che rappresento.

Avremmo preferito che l'articolo 5 non codificasse una facoltà per le regioni, ma impegnasse le regioni legislativamente a sciogliere i consorzi dei bacini imbriferi per trasferire le competenze alle Comunità montane. Come in una reazione a catena, il ragionamento andrebbe ulteriormente articolato. Si tratta di vedere come raccordare il ruolo delle comunità montane con il nuovo assetto autonomistico fondato sull'ente intermediario, se si vuole che il comprensorio risponda alle esigenze proprie di una concreta ed adeguata politica di programmazione.

Sovente anche la stessa entità della comunità montana risulta un po' asfittica e volendo riprendere il concetto comprensoriale dell'« effetto-città », è chiaro che i comuni appartenenti a tali comunità potranno avere una maggiore valorizzazione solo se inglobati in una politica di programmazione estesa ad aree comprensoriali.

Ho esposto questa riserva, che non incide sulla generale valutazione positiva che do del testo in esame, ma si riconnette ad una valutazione politica rispetto all'importante problema del nuovo assetto istituzionale delle autonomie locali e dei relativi « enti in funzione », come potrebbero appunto definirsi i consorzi dei bacini imbriferi montani.

BONETTI MATTINZOLI PIERA. Non entro nel merito del testo al nostro esame, perché concordo con le valutazioni fat-

te dal collega Bettini. Desidero solo sottolineare - anche se è stato già rilevato - che un'eventuale approvazione degli emendamenti preannunciati (che implicano un considerevole aumento dell'onere finanziario) comporterebbe il rinvio del testo alla V Commissione bilancio, il che intralchierebbe la sollecita approvazione delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere alcune considerazioni a quelle già esposte dai colleghi, a proposito del testo unificato delle proposte di legge in esame. In primo luogo, rilevo che si tratta di un provvedimento senz'altro giusto ed opportuno, che reca l'aggiornamento di una norma che, quando fu emanata, era diretta ad imprenditori privati, mentre ora ne è destinatario un ente di Stato, cioè l'ENEL.

Nel corso del lungo esame condotto dalla nostra Commissione in sede referente, anche i più convinti fautori di una maggiore rivalutazione dei sovracani hanno dovuto tener presente diverse circostanze, come, ad esempio, il fatto che ogni maggiore onere che oggi addossiamo all'ENEL verrà in qualche modo trasferito sull'utenza; tenendo quindi anche conto di questa prospettiva a lungo termine, sono state adottate soluzioni che ritengo eque ed opportune. L'ENEL stesso non si è lamentato dei nuovi importi previsti per i sovracani. Ritengo viceversa che, se fossero approvati i preannunciati emendamenti (senz'altro più favorevoli per i comuni interessati), con cui si elevano ulteriormente questi importi, l'ente di Stato presenterebbe le sue lamantele in varie sedi, rendendo quindi estremamente difficile - la previsione è abbastanza scontata - l'iter delle proposte di legge presso l'altro ramo del Parlamento.

Un particolare apprezzamento desidero esprimere a questo punto al relatore, che si è occupato della materia in discussione come di cosa propria, ed a tutti i componenti del comitato ristretto, che hanno compiuto un pregevole lavoro. Il mio riconoscimento va anche ai colleghi altoatesini, che hanno ricordato come primo firmatario di una delle proposte di legge

il compianto onorevole Gamper, deputato della *Südtiroler Volkspartei*, nella cui memoria abbiamo anche sollecitato l'iscrizione all'ordine del giorno di queste proposte di legge.

Il lavoro svolto dal comitato ristretto è andato molto al di là di un adeguamento finanziario, affrontando importanti problemi; e se non si è giunti a drastiche decisioni, per quanto riguarda il rapporto tra i consorzi di bacini imbriferi montani e le comunità montane, si è previsto, nel testo elaborato, una facoltà delle regioni che non è un qualcosa « fatto all'italiana », com'è stato qui detto, ma rappresenta un riconoscimento del potere che le regioni stesse hanno di operare la scelta migliore, considerate le varie situazioni.

Con riferimento ai preannunciati emendamenti, devo dire, anche a nome del partito socialdemocratico, che mi auguro che venga approvato senza modifiche il testo oggi al nostro esame, sul quale, ancora una volta, esprimo il mio più vivo compiacimento.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SANTI, *Relatore*. Ringrazio il presidente per l'apprezzamento manifestato: certo, il problema è stato affrontato con molta passione, grazie anche all'interessamento dei colleghi altoatesini che, pure in omaggio alla memoria dello scomparso onorevole Gamper, sollecitavano la rapida definizione delle proposte di legge. Nell'ambito del comitato ristretto, i vari interventi sostanzialmente convergevano, e solo abbiamo a lungo discusso della revisione del ruolo e delle competenze dei bacini imbriferi montani e dei loro consorzi; tuttavia, superando taluni atteggiamenti particolari, del resto comprensibili, il dibattito si è svolto con grande maturità pervenendo ad equilibrate soluzioni. È per questo che raccomando ancora una volta l'approvazione senza modifiche del testo elaborato dal comitato ristretto.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'augurio del Governo è

che possa essere approvato nella seduta odierna, senza modifiche, il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, per la cui formulazione anche gli uffici del Ministero dei lavori pubblici hanno dato il loro contributo.

L'eventuale approvazione degli emendamenti preannunciati, dell'onorevole Gianfranco Orsini e dell'onorevole Moro (in accoglimento della prima raccomandazione espressa dalla XII Commissione) introdurrebbe nuovi elementi nel provvedimento, e indurrebbe di conseguenza il Governo a chiedere un'ulteriore riflessione sul testo di legge. È per questo che prego i due colleghi di non voler presentare degli emendamenti, cosicché si possa giungere all'approvazione dell'articolato licenziato dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli il testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto in sede referente. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, numero 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

L'onorevole Orsini Gianfranco ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, settima riga, sostituire la cifra: 4.500, con: 8.500.

Il relatore ha espresso parere contrario. Onorevole Orsini, insiste per la votazione dell'emendamento?

ORSINI GIANFRANCO. Sì signor presidente. Chiedo di parlare per dichiarazione

ne di voto per pregare i colleghi di considerare attentamente la situazione, perché non è vero che si è provveduto con soddisfacente equità. Ho fatto tutte le valutazioni e i calcoli aritmetici sulla rivalutazione del sovracanone e devo dire che non possiamo conculcare quello che è un diritto riconosciuto alle popolazioni montane a titolo di risarcimento degli effetti prodotti dagli impianti idroelettrici e quale risulta dalla volontà espressa dal legislatore nel 1953. Ora siamo di fronte all'ENEL e non più a dei privati, ma questo non cambia la condizione delle popolazioni che hanno il diritto di vedere riconosciute le loro esigenze, e non solo nella provincia di Bolzano ma in tutte le province dell'arco alpino. Ritengo che non abbiamo alcun diritto di rendere minore la possibilità di risarcire tali popolazioni. Così facendo, cioè approvando il testo integralmente, riduciamo ad un terzo il valore del risarcimento riconosciuto alle popolazioni, senza considerare che questa gente avrebbe titolo ad ottenere energia elettrica al posto del sovracanone ciò che costerebbe ben di più all'ENEL. L'ENEL è un ente di Stato e pare che abbia quindi titolo a particolare considerazione. Ciò significa che quando si tratterà di procedere ad altre statizzazioni bisognerà essere molto cauti, perché le conseguenze ricadono doppiamente sulle popolazioni.

In sostanza, ricordo ai colleghi che, non approvando l'emendamento proposto, andiamo a misconoscere il titolo ad un risarcimento che è stato riconosciuto in passato alle popolazioni.

ALBORGHETTI. Desidero esprimere parere contrario in ordine all'emendamento proposto. Infatti sarebbe facile proporre con un subemendamento un sovracanone di 15 mila lire invece che di 8.500. Il perseguire semplicemente una linea di remunerazioni in termini monetari rispetto ad un problema che ha ben altre dimensioni significa ridurre tutto il discorso ad una contrattazione interna, un po' corporativa, che tiene conto della provenienza del singolo deputato piuttosto che di un esame complessivo della situazione. Se è neces-

sario, come è necessario, dare un sostegno finanziario allo sviluppo delle zone montane, questo va deciso e programmato in quanto tale e non recuperato attraverso canali diversi. È evidente che un sostegno politico ai comuni di montagna nei confronti dello stesso ENEL, in termini di politica del territorio e di salvaguardia del territorio è qualche cosa che trascende la questione del sovracanone.

Inoltre siamo in presenza di una rivalutazione del canone significativa, anche se può darsi che non sia di livello ottimale.

Credo sarebbe utile che l'onorevole Orsini ritirasse questo emendamento, per evitare di dare ad esso carattere strumentale e non il significato più corretto di un esame del merito del problema.

FORNASARI. Non possiamo non apprezzare nello spirito il significato dello emendamento proposto, ma non possiamo neppure non tenere conto delle conseguenze che provocherebbe la sua approvazione.

In realtà non si può calcolare matematicamente la rivalutazione, che non è un prezzo di mercato, ma un prezzo politico. Il meccanismo di rivalutazione studiato con l'ENEL attraverso varie audizioni tiene conto dei costi effettivi sopportabili da tale ente. Nel momento in cui ci accingiamo a votare il provvedimento dobbiamo sottolineare il dato positivo della rivalutazione e della sua indicizzazione, che garantisce la possibilità di ulteriori aggiustamenti per il futuro.

EBNER. Siamo d'accordo sul fatto che ai comuni avrebbe giovato contrattare una cifra superiore a 8.500 lire, ognuno comprende per quali ragioni. Solo che, come ho già detto, vi è stato un accordo; anche se la cifra di 4.500 lire non è del tutto soddisfacente, è una cifra concordata. La rivalutazione di 1.300 lire rappresenta già un passo avanti, considerando che è stata prevista una indicizzazione, che comporta notevoli vantaggi per i comuni interessati. Pertanto, pur essendo d'accordo sullo spirito dell'emendamento Orsini, non possiamo approvarlo.

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

ERMELLI CUPELLI. Sono favorevole al mantenimento del testo formulato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Orsini Gianfranco.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Con la stessa decorrenza i sovracanonici previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo lo accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

L'onorevole Orsini Gianfranco ha presentato il seguente emendamento:

Alla sesta riga, sostituire la cifra: 1.200, con l'altra: 5.000.

SANTI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Orsini Gianfranco.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministero delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

(È approvato).

ART. 4.

La lettera *b*) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Le Regioni, consultati i Comuni e le comunità montane, possono sciogliere i

consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracani e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziate e non, introitano i sovracani loro spettanti. Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracane è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati. Nel caso di consorzi ricadenti nel territorio di più regioni, queste, consultati i comuni e le comunità montane, possono richiederne lo scioglimento al Ministro per i lavori pubblici che vi provvede con proprio decreto.

L'onorevole Moro, su conforme parere della XII Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: Le Regioni, consultati i Comuni e le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, *con le altre:* Le regioni, su conforme parere della maggioranza dei Comuni direttamente interessati, sciogliono i consorzi per i bacini imbriferi montani.

MORO. Ritiro quest'emendamento, tenendo conto del fatto che è stato qui osservato che una sua eventuale approvazione causerebbe dei ritardi all'iter del testo in discussione. L'emendamento — che raccoglie il parere espresso dalla XII Commissione — rimarrà agli atti come una raccomandazione alle regioni circa la loro futura azione; ho già ricordato, del resto, in sede di discussione generale, quali motivi hanno indotto la XII Commissione a suggerire questa modifica, e sottolineo ancora che non vorrei che la formulazione usata per l'articolo 5 causasse, da parte di certe regioni, degli atti d'imperio nei confronti di comuni o enti che hanno titolarità di diritto, dando origine ad un contenzioso difficilmente risolvibile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettini e Balzardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: Nel caso di consorzi, *fino alla fine dell'articolo.*

SANTI, *Relatore.* Sono contrario a tale emendamento.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono anch'io contrario all'emendamento, tanto più tenendo presente il caso concreto ricordatoci dal collega Ermelli Cupelli.

PRESIDENTE. A titolo personale, vorrei pregare i presentatori di non insistere su quest'emendamento, per eliminare una disposizione che semmai sarà sovrabbondante, ma non dannosa.

BETTINI. Avevamo presentato l'emendamento a seguito di precise indicazioni dell'UNCEM, in base alle quali risultava che non c'era alcun caso di consorzio ricadente nel territorio di più regioni: ma poiché il collega Ermelli Cupelli ci ha detto che esiste già un caso del genere, non abbiamo difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

All'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

(È approvato).

SANTI, *Relatore.* Propongo il seguente nuovo titolo per il testo unificato delle proposte di legge: « Nuove norme relative

ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni di acqua per produzioni di forza motrice ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CAVIGLIASSO PAOLA. Soprattutto come cofirmataria della proposta di legge n. 477, desidero manifestare la mia viva soddisfazione sul testo che abbiamo testé discusso, e quindi il mio voto favorevole ad esso: infatti, nell'articolato elaborato dal Comitato ristretto è stata accolta la sostanza di quella proposta di legge. Un caldo apprezzamento desidero esprimere in quest'occasione sia alla presidenza della Commissione sia ai colleghi del Comitato ristretto, che hanno compiuto un pregevole ed intenso lavoro.

Detto questo, vorrei sottolineare che la legge che ci accingiamo ad approvare è molto importante non solo per gli enti locali interessati, ma anche per le popolazioni montane, le quali potranno usufruire degli interventi che i comuni realizzeranno nelle aree di loro competenza.

Desidero solo ringraziare il relatore e la presidenza per il lavoro attento che hanno svolto e per la sollecitudine con cui lo hanno portato avanti. Sono d'accordo sul fatto che non siano stati approvati emendamenti, che avrebbero rallentato l'iter di un provvedimento che è importante approvare sollecitamente.

BONETTI MATTINZOLI PIERA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al testo proposto, in quanto riteniamo che accolga in buona misura le disposizioni contenute nella proposta di legge Bettini ed altri. Il testo che ci apprestiamo a votare rispecchia infatti la legittima richiesta dei comuni di avere un adeguamento del sovracanone, nella misura attesa dai comuni stessi e testimoniata dai rappresentanti dell'UNCEM nel corso di un'audizione, nonché compatibile con la situazione finanziaria dell'ENEL che

i rappresentanti di questo ente ci hanno illustrato in un'altra audizione.

Il testo in esame risolve anche la questione della rivalutazione biennale del sovracanone, evitando che, com'è avvenuto in passato, i comuni debbano attendere lunghi anni.

Per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, che non avremmo voluto diverso, esso è risolutore dell'unificazione nell'ambito delle competenze delle comunità montane dei compiti e delle funzioni dei bacini imbriferi montani. Riteniamo che questo rappresenti uno sbocco positivo ed un impegno per le regioni, che potranno avvalersi della facoltà di unificare nelle comunità montane gli interventi socio-economici.

Pur ribadendo la nostra convinzione che sarebbe stato meglio trovare una soluzione più chiara, riteniamo comunque che la soluzione proposta sia positiva. Pertanto voteremo a favore dell'approvazione del provvedimento.

ERMELLI CUPELLI. Ribadisco il voto favorevole del gruppo repubblicano, con una sola riserva che riguarda l'aspetto istituzionale. Desidero solo precisare che non intendevo dire che il Comitato ristretto ha lavorato « all'italiana » in relazione all'articolo 5, ma solo rilevare una situazione nei confronti della quale le forze politiche - soprattutto in ordine alla semplificazione dei livelli istituzionali e degli enti di funzione - sono scarsamente sensibili.

SANTI, *Relatore*. A nome del gruppo socialista dichiaro la mia soddisfazione per l'approvazione di questo progetto di legge e ringrazio i colleghi per l'apporto dato per la soluzione delle varie questioni.

EBNER. Desidero ringraziare il presidente e i colleghi per la approvazione di questo provvedimento, al quale mi sono interessato fin dal primo momento in cui ho fatto parte della Commissione. Ricordo quale vantaggio esso apporti alle nostre popolazioni. È un provvedimento atteso da anni che finalmente giunge in

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

porto. Speriamo che sia approvato con sollecitudine anche dall'altro ramo del Parlamento.

Ringrazio inoltre il relatore e il presidente per avere ricordato il defunto onorevole Gamper, cosa che mi ha fatto molto piacere, ed anche il rappresentante del Governo, che ha ricordato l'onorevole Gamper come una persona valorosa, che ha dato un apporto notevole alla soluzione di questo problema.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Gamper ed altri (7); Fusaro ed altri (19); Balzardi ed altri (477); Bettini ed altri (625) *in un testo unificato e con il titolo: « Nuove norme*

relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice » (7-19-477-625):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Balzardi, Bettini, Bonetti Mattinzoli Piera, Castoldi, Corradi Nardia, Dal Castello, De Caro, Degennaro, Ebner, Ermelli Cupelli, Facchini, Fornasari, Malvestio, Matarrese, Matta, Moro, Orsini Gianfranco, Padula, Patria, Porcellana, Rocelli, Rossino, Santi, Sobrero, Sullo, Tancredi.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO